

**Parti**

Ricorrente: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha

Convenuta: Maria Patmanidi AE

**Dispositivo**

Gli articoli 5 e 7 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'accordo sullo Spazio economico europeo, del 20 dicembre 199, nonché gli articoli 9 e 13 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla prima immissione in commercio nello Spazio economico europeo o nell'Unione europea, senza il suo consenso, di prodotti di origine contrassegnati da detto marchio.

(<sup>1</sup>) GU C 377 del 21.12.2013.

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autorità per l'energia elettrica e il gas /Antonella Bertazzi e a.**

(Causa C-152/14) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Procedura di stabilizzazione — Assunzione in ruolo senza concorso pubblico di lavoratori a tempo determinato — Determinazione dell'anzianità — Omessa considerazione dei periodi di servizio svolti nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato — Principio di non discriminazione)**

(2014/C 409/38)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti**

Ricorrente: Autorità per l'energia elettrica e il gas

Convenuti: Antonella Bertazzi, Annalise Colombo, Maria Valeria Contin, Angela Filippina Marasco, Guido Guissani, Lucia Lizzi, Fortuna Peranio

**Dispositivo**

- 1) La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità di quest'ultimo al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo, nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, allorché le funzioni esercitate nell'espletamento del contratto di lavoro a tempo determinato coincidano con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa autorità, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia svolto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.

- 2) L'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico non può costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro quando, come nel procedimento principale, la normativa nazionale controversa esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione.

<sup>(1)</sup> GU C 194 del 24.6.2014.

## Ricorso proposto il 24 giugno 2014 — Commissione europea contro Repubblica di Polonia

(Causa C-303/14)

(2014/C 409/39)

Lingua processuale: il polacco

### Parti

Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

### Conclusioni della ricorrente:

- dichiarare che, non avendo notificato alla Commissione i nomi degli organismi di certificazione per il personale e per le imprese, né i titoli dei certificati per il personale e le imprese addetti alle attività riguardanti taluni gas fluorurati ad effetto serra, costituenti oggetto dei regolamenti di esecuzione della Commissione, nonché non avendo emanato le norme sulle sanzioni da applicare alle violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas [fluorurati] ad effetto serra <sup>(1)</sup>, e non avendole notificate alla Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione <sup>(2)</sup>, 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione <sup>(3)</sup>, 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione <sup>(4)</sup>, 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione <sup>(5)</sup>, 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione <sup>(6)</sup>, 1 del regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione <sup>(7)</sup> nonché ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento in questione;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

### Motivi e principali argomenti

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 842/2006 impone agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e certificazione per le società e per il personale che intervengono nell'installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui al suo articolo 3, paragrafo 1, nonché nel recupero dei gas fluorurati ad effetto serra. Tale obbligo è stato precisato dai regolamenti di esecuzione della Commissione adottati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 842/2006.

Il primo motivo del ricorso concerne quindi il fatto che la Repubblica di Polonia non ha, fino ad ora, notificato alla Commissione i nomi degli organismi di certificazione per il personale e per le imprese addetti al controllo delle perdite, all'installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e di pompe di calore, dei sistemi di protezione antincendio e degli estintori nonché al recupero di tali gas fluorurati ad effetto serra e nemmeno i titoli dei certificati per il personale e le imprese che soddisfano i requisiti di certificazione stabiliti nei regolamenti di esecuzione della Commissione. Inoltre, non sono stati notificati i nomi degli organismi di certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione e di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature e nemmeno i titoli dei certificati per il personale che soddisfa i requisiti di certificazione stabiliti nei regolamenti di esecuzione della Commissione. Le autorità polacche hanno altresì ommesso di notificare alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento n. 308/2008 della Commissione, i nomi degli organismi che rilasciano gli attestati di formazione nonché i titoli degli attestati di formazione che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ed all'allegato del regolamento n. 307/2008 della Commissione.